



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DONAGGIO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BIANCO, BIONDELLI, DEL VECCHIO, GIARETTA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEROZZI, ROILO, Anna Maria SERAFINI, SERRA, SOLIANI, THALER AUSSERHOFER, TOFANI e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2009

Disposizioni fiscali per incentivare la figura dei «nonna e nonno vigile»

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ultrasessantacinquenni rappresentano oggi circa il 20 per cento della popolazione: sono in tutto 11.316.000, di cui 6.616.000 donne e 4.700.000 uomini.

Una parte - fortunatamente crescente - gode di buona salute e di tempo libero da impegni domestici e familiari, cui però non sempre corrisponde un potenziale impiego adatto alle loro caratteristiche e alle loro inclinazioni. Mentre una parte crescente di essi - sfortunatamente - sperimenta difficoltà economiche, stretti come si trovano nella forbice fra le impennate del costo reale della vita e le generali deindicizzazioni dei modesti trattamenti pensionistici di varia natura, che nella massa rappresentano la principale o unica fonte di entrata.

È sulla base di queste considerazioni che, soprattutto negli ultimi anni, molti comuni hanno deciso di offrire ai loro cittadini «anziani», in genere a partire dal sessantacinquesimo anno di età, la possibilità di svolgere compiti di pubblica e diffusa utilità quali la sorveglianza presso le scuole, l'assistenza sui mezzi di trasporto degli studenti, la vigilanza delle aree adibite a verde pubblico, la custodia e la vigilanza dei musei e delle biblioteche eccetera - ponendo normalmente come soli requisiti la buona salute e lo stato di «piccolo» pensionato o di pensionato sociale.

Si tratta di una soluzione conveniente, oltre che per gli «anziani», per gli stessi comuni, che possono così liberare per altre più qualificate incombenze i propri dipendenti, tanto è vero che nel parlare, nell'immagine e nell'apprezzamento comuni tali figure sono state simpaticamente soprannominate «nonno o nonna vigile».

Purtroppo, come non di rado accade, questa in sé positiva evoluzione del costume si è trovata a scontrarsi con ostacoli oggettivi legati al trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale dei pur limitati corrispettivi (in genere, pochissime centinaia di euro al mese) che vengono erogati. In mancanza di correttivi, infatti, il pur modesto compenso dei «nonni vigile» può facilmente farlo uscire dai limiti di esenzione previsti dalla legge o fargli perdere la pensione sociale. D'altra parte la legislazione vigente, come ribadito dalla recente risoluzione n. 378/E del 10 ottobre 2008 dell'Agenzia delle entrate, stabilisce che i compensi di questa natura sono sempre qualificati quali redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

È questo il principale motivo per cui taluni comuni hanno tentato nel tempo di rivestire di fantasiose configurazioni non reddituali o para-reddituali i piccoli compensi corrisposti ai «nonni vigile» ovvero parecchi enti locali hanno *tout court* rinunciato al progetto o, peggio ancora, lo stanno abbandonando.

Sensibilità sociale e criteri di convenienza economica comparativa per gli enti locali inducono, viceversa, a uscire dall'equivoco e a venire incontro alle giuste richieste dei comuni e delle rispettive cittadinanze con il presente disegno di legge, volto da un lato a detassare e dall'altro lato a neutralizzare agli effetti delle soglie previdenziali e assistenziali, nel limite di 3.000 euro annui, i compensi dei «nonni vigile», purché risultino rispettate determinate condizioni soggettive sotto il profilo sia della relativa marginalità reddituale di tali soggetti, che della loro ido-

neità psico-fisica. In particolare, il reddito imponibile non potrà essere superiore a 7.500 euro annui e dovrà derivare esclusivamente da trattamenti pensionistici e dall'abitazione di proprietà.

Nel disegno di legge, che potrà essere comunque ulteriormente affinato nel corso dell'esame parlamentare, si ipotizza il limite numerico massimo di un «nonno o nonna vigile» per ogni mille residenti, con l'ulteriore limite, comunque, di un solo componente «vigile» per ciascun nucleo familiare residente. Fermi restando gli obblighi di un impegno minimo quotidiano e settimanale *standard*, dell'assicurazione a carico del comune contro i rischi di infortunio e di responsabi-

lità civile verso terzi nell'espletamento del servizio e dell'annualità del contratto (comunque rescindibile in qualsiasi momento, con breve preavviso, da parte dei «nonni vigile», ma risolvibile solo in determinati, limitati e documentati casi ad opera del comune), il disegno di legge demanda ai regolamenti comunali gli aspetti del contenuto concreto dei servizi da prestare, dell'informazione dei cittadini e della trasparenza delle graduatorie.

Stante la già richiamata marginalità delle posizioni reddituali dei possibili «nonni vigili», valutiamo come non significativo l'impatto finanziario delle disposizioni della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I compensi, comunque denominati, corrisposti dagli enti locali per le finalità e alle condizioni stabilite dalla presente legge ai cittadini ultrasessantacinquenni, al cui reddito complessivo concorrono redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, sono equiparati, nel limite di 3.000 euro annui, ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici, di cui al terzo comma dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti a fronte della documentata prestazione, svolta in conformità ai regolamenti adottati dall'ente locale, per un periodo minimo di tre ore al giorno, anche non consecutive, per almeno cinque giorni alla settimana, di servizi di pubblica e diffusa utilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sorveglianza presso le scuole, l'assistenza sui mezzi al trasporto degli studenti, la vigilanza delle aree adibite a verde pubblico nonché la custodia e la vigilanza di musei e di biblioteche.

3. I soggetti di ambedue i sessi di cui al comma 1 che svolgono le attività previste dal comma 2 sono denominati «nonna e nonno vigile», sono muniti di contrassegno di riconoscimento rilasciato dal comune di riferimento, sono tenuti a documentare la propria idoneità psico-fisica mediante certificato medico e sono assicurati, a cura e a spese dell'ente locale, contro i rischi di in-

fortunio e di responsabilità civile verso terzi nell'espletamento del servizio.

4. Gli enti locali possono impiegare «nonni vigile» nel limite di uno ogni mille residenti, con contratti di diritto privato della durata di un anno, rinnovabili soltanto in mancanza di ulteriori soggetti già in graduatoria o, in subordine, di soggetti richiedenti. I contratti sono rescindibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno trenta giorni, esclusivamente per iniziativa dei «nonni vigile», nonché risolvibili per iniziativa dell'ente locale unicamente per gravi e documentati comportamenti di servizio o per intervenuta carenza dell'idoneità psico-fisica.

5. I regolamenti di cui al comma 2 assicurano l'informazione dei cittadini sulla figura dei «nonni vigile» e sulle disposizioni della presente legge, sulla formazione delle relative graduatorie e sull'equo accesso alle graduatorie stesse, in ciascun momento, di non più di un componente per volta di ciascun nucleo familiare residente nel rispettivo territorio di competenza.

6. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del reddito dei percipienti ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente in materia.

